

STATUTO A.L.P. SUD ITALIA

TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – FINALITÀ – FONDO COMUNE

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita una “Associazione di liberi professionisti” senza finalità di lucro, regolata dal presente Statuto e denominata “Associazione Liberi Professionisti del Sud Italia”, in sigla “A.L.P. Sud Italia”.

ARTICOLO 2 – SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Rutigliano (BA), alla Via Pietro Bellis n. 6.

L'Associazione è articolata in Sezioni Territoriali sulla base di quanto previsto dall'Articolo 18.

ARTICOLO 3 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata indeterminata.

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 – FINALITÀ E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non è riconosciuta; essa è apolitica ed apartitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in via principale tutelando l'immagine dei propri iscritti ed incentivando la formazione e l'aggiornamento professionale attraverso la promozione e l'erogazione di servizi culturali, formativi e assistenziali.

L'Associazione persegue le suddette finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ed in particolare si occupa di:

- a) organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti, seminari, convegni ed attività di stampa e d'informazione, su temi culturali, economici e sociali e su istituzioni di generale interesse;
- b) svolgere un ruolo di presenza e sensibilizzazione presso le istituzioni, gli enti e i governi locali, regionali, nazionali e comunitari, nonché presso gli organismi politici, sindacali, associativi e di rappresentanza economica, per perseguire i legittimi interessi diffusi delle categorie dei liberi professionisti partecipanti;
- c) tutelare le attività delle categorie professionali aderenti, sul piano economico e sindacale, anche con la stipulazione, la promozione e la facilitazione d'accordi e aggregazioni di qualsiasi genere;
- d) assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra le categorie professionali e l'ordinato evolversi dei rapporti associativi;

- e) provvedere all'informazione, alla formazione, all'aggiornamento professionale ed alla fornitura di consulenza agli associati, relativamente ai problemi generali dell'esercizio dell'attività libero professionale e su ogni materia utile alla maggiore efficienza, efficacia ed economicità degli studi professionali, anche a mezzo della fornitura, diretta o indiretta, di appositi servizi;
- f) costituire e/o partecipare a fondazioni e scuole di formazione anche con accordi e convenzioni stipulati con le Università;
- g) rappresentare, nei limiti del presente Statuto, la libera professione, nelle diverse forme giuridiche secondo le quali è legittimamente esercitata, nella sua evoluzione culturale, economica, sociale e produttiva, nei rapporti con le istituzioni, gli enti e le amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, locali, regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali;
- h) concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali locali, nazionali ed estere, spirito e forme di collaborazione che consentono di perseguire, in comune, più vaste finalità di progresso e sviluppo;
- i) designare e nominare rappresentanti, possibilmente uno per ogni categoria libero professionale, in seno ad enti, organi e commissioni di qualsiasi genere e natura, promuovendo altresì tale rappresentanza ove essa sia ritenuta necessaria e utile.
- j) promuovere e diffondere periodici, riviste, libri e studi della categoria anche in formato multimediale.
- k) costituire un network informatico che renda possibile e sviluppi l'interazione tra gli associati.
- l) produrre trasmissioni televisive e/o a mezzo *streaming*;

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, potrà collaborare e aderire ad altri organismi e associazioni aventi finalità analoga. L'adesione ad altri organismi e associazioni potrà comportare l'accettazione dei loro statuti e regolamenti, purché non in contrasto con i principi e scopi dell'Associazione e purché l'Associazione mantenga in ogni caso la propria autonomia.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali (anche di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria) necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

Potrà altresì compiere operazioni di aggregazione che a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono quali operazioni di fusione, incorporazione etc. con altre Associazioni aventi le stesse finalità previste dal presente articolo 4.

ARTICOLO 5 – FONDO COMUNE

Il Fondo Comune dell'Associazione comprende:

- i beni mobili o immobili di proprietà dell'Associazione;
- qualunque bene (mobile o immobile) o somma ricevuti in donazione da parte degli Associati o da terzi;

 2



- le quote associative;
- i contributi ed i proventi di enti pubblici e privati, di imprese, dello Stato, di organizzazioni comunitarie ed internazionali;
- i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate ricavate da pubblicazioni, ricerche, studi, organizzazione di convegni, e quant'altro realizzato in conformità agli scopi associativi.

Il Fondo Comune può essere destinato esclusivamente al raggiungimento degli scopi associativi ed a quanto sarà ritenuto utile per un loro migliore conseguimento.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad Associati, lavoratori e collaboratori, membri del Consiglio Direttivo ed altri componenti degli Organi Istituzionali. Il divieto opera anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO II – ASSOCIATI

ARTICOLO 6 – CATEGORIE DI ASSOCIATI

Nell'Associazione si distinguono le seguenti categorie di Associati:

- Associati Fondatori: sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione.
- Associati Onorari: sono coloro che, per particolari meriti professionali e per i loro atti verso l'Associazione, vengono invitati dal Consiglio Direttivo a partecipare alla vita associativa e a dare il loro contributo per il raggiungimento dello scopo sociale. Gli Associati onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.
- Associati Ordinari: sono coloro che, avendo presentato domanda e condiviso le previsioni dello Statuto, vengono ammessi a far parte dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI



L'ammissione ad Associato avviene su domanda dell'interessato rivolta al Consiglio Direttivo dell'Associazione che decide senza obbligo di motivare l'eventuale rigetto.

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione:

- a) gli iscritti presso gli Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Consulenti del Lavoro, degli Avvocati o presso il Registro dei Revisori Legali;
- b) coloro che diano prova di svolgere il ruolo di Praticanti delle dette professioni;
- c) coloro che, pur non essendo iscritti agli Ordini Professionali o ai Registri di cui sopra, svolgono la professione di Professore universitario di ruolo in materia economica, contabile, giuridica e/o giuslavoristica;

In ogni caso, il Consiglio Direttivo potrà consentire l'associazione di soggetti che, pur in assenza dei requisiti suddetti, siano in grado, a suo insindacabile giudizio, di dare un fattivo contributo al raggiungimento dello scopo sociale.

L'ammissione comporta l'impegno da parte dell'Associato a aderire alle finalità dell'Associazione, ad osservarne lo Statuto, il codice etico e i regolamenti interni (ove adottati), nonché le deliberazioni

 3


adottate dagli Organi Istituzionali.

Con l'ammissione, l'Associato autorizza la diffusione del proprio indirizzo di posta elettronica per lo svolgimento delle attività associative.

L'ammissione dell'Associato si intende a tempo indeterminato, salvo quanto stabilito dal successivo Articolo 9.

ARTICOLO 8 – QUOTE ASSOCIATIVE

L'accoglimento della domanda di ammissione comporta per l'Associato l'obbligo di pagamento della quota di adesione corrispondente alla prima annualità di iscrizione, che deve essere corrisposta entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dall'ammissione.

Ogni Associato è altresì tenuto al versamento della quota associativa annuale, che deve essere corrisposta entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno.



L'importo della quota di adesione e della quota associativa annuale viene stabilito dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati che non siano in regola con il pagamento della quota di adesione e delle quote associative annuali non possono esercitare i rispettivi diritti associativi (ivi incluso il diritto di voto nell'Assemblea degli Associati).

ARTICOLO 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde e cessa:

- per recesso dell'Associato esercitato mediante comunicazione trasmessa per iscritto al Consiglio Direttivo, fermo l'obbligo dell'Associato recedente di corrispondere la quota di adesione e la quota associativa annuale in caso di morosità;
- per cancellazione e/o radiazione dell'Associato dagli Ordini Professionali o dai Registri di cui all'Articolo 7: in tale ipotesi è dovere dell'Associato comunicare al Consiglio Direttivo l'avvenuta cancellazione e/o radiazione entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dall'assunzione del relativo provvedimento da parte degli organi competenti;
- per esclusione per motivi di indegnità o per gravi inadempienze statutarie: resta inteso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che costituisce una grave inadempienza statutaria la mancata comunicazione dell'Associato al Consiglio Direttivo entro il termine di cui al capoverso precedente del provvedimento di cancellazione e/o radiazione dagli Ordini Professionali o dai Registri di cui all'Articolo 7;
- per morosità nel versamento della quota di adesione e della quota associativa annuale, ferma ed impregiudicata la facoltà del Consiglio Direttivo di convenire in giudizio l'Associato moroso ai sensi dell'Articolo 20 per chiederne la condanna al pagamento, comprensivo degli interessi eventualmente maturati;
- per decesso dell'Associato;
- nel caso in cui l'Associato sia un'ulteriore associazione avente finalità analoghe, per scioglimento della medesima associazione.

 4 

La perdita della qualità di Associato non dà in nessun caso diritto alla restituzione delle quote versate, dei contributi e delle donazioni effettuate in favore dell'Associazione, né alla divisione del Fondo Comune.

TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI

ARTICLO 10 – ORGANI ISTITUZIONALI

Sono Organi Istituzionali dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Proviviri;

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati rappresenta l'universalità degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative di adesione e annuali.


L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno. In ogni caso, l'Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta entro il 30 aprile di ciascun anno per l'esame e l'approvazione del progetto di bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea deve inoltre essere convocata qualora lo richiedano la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, la maggioranza dei membri del Collegio dei Revisori, ovvero almeno 1/10 degli Associati.

L'avviso di convocazione avviene mediante comunicazione scritta da trasmettere a ciascun Associato a mezzo raccomandata a/r o a mano, posta elettronica (mail) o posta certificata (pec) nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta spedizione, da trasmettersi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve fornire indicazione (i) del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, (ii) dell'ordine del giorno e (iii) del giorno, del luogo e dell'ora dell'eventuale adunanza di seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la data fissata nella prima convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, oppure essere tenuta anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in audio e/o video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli Associati. In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione



predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ferme le condizioni di cui al capoverso precedente, in caso di svolgimento dell'Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in audio e/o video conferenza, non è necessaria la presenza fisica del Presidente e del Segretario nel medesimo luogo.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato l'invito rivolto agli associati che non abbiano ancora effettuato il pagamento della quota associativa a procedere al versamento entro e non oltre 7 (sette) giorni prima dell'adunanza, con l'avviso che, in mancanza, essi non saranno ammessi al voto.

Si intendono legittimati a partecipare all'Assemblea degli Associati solo gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative, ivi inclusi gli Associati che abbiano provveduto al loro versamento nei termini ed alle condizioni di cui al capoverso precedente. In ogni caso, sarà cura del Segretario provvedere a redigere un elenco degli ammessi al voto che verrà messo a disposizione del Presidente dell'Assemblea.

Ciascun Associato può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Associato, il quale può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) altri Associati. Resta inteso che l'Associato che non sia ammesso al voto in quanto non in regola con il pagamento delle quote associative non potrà farsi rappresentare da alcun Associato, né potrà rappresentare alcun Associato.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o in caso di rinuncia, dal Vicepresidente. In caso di assenza, impedimento o rinuncia del Presidente e del Vicepresidente, come pure nel caso in cui ciò sia richiesto dagli stessi Presidente e Vicepresidente, il Presidente sarà eletto dall'Assemblea, che eleggerà tra gli intervenuti anche il Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto degli Associati a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni: degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea ordinaria delibera sull'approvazione del bilancio, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e revoca, nonché sul numero dei membri e sul relativo compenso del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, nonché su ogni altro argomento che la Legge sottopone alla sua approvazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione nonché su tutto quanto ad essa demandato dalle norme in materia.

Per la validità delle assemblee (ordinarie o straordinarie) in prima convocazione è necessaria la presenza, anche per rappresentanza, di almeno la metà degli Associati e le delibere saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

 6 

Nel caso di seconda convocazione: (i) l'Assemblea ordinaria si intende costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e (ii) l'Assemblea straordinaria si intende costituita con la presenza di almeno 1/3 degli Associati e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti: deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione degli Associati favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorché assenti o dissenzienti.

All'Associato che ne faccia richiesta adeguatamente motivata, è concessa la possibilità di acquisire copia delle delibere dell'Assemblea degli Associati, nonché di ogni e altra documentazione conservata agli atti dell'Associazione. La richiesta deve essere formulata per iscritto e trasmessa via posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo. La decisione sulla richiesta spetterà al Consiglio Direttivo che terrà conto delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, della buona fede dell'Associato richiedente e degli interessi dell'Associazione.

ARTICOLO 12 – ELEZIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori sono eletti dall'Assemblea ordinaria degli Associati con le maggioranze previste ai sensi dell'Articolo 11 che precede.

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ordinaria sulla base della lista che ottiene la maggioranza dei voti, secondo le modalità previste nel presente art. 12..

Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere, il Comitato Scientifico ed il Collegio dei Probiviri sono eletti dal Consiglio Direttivo con le maggioranze previste ai sensi dell'Articolo 14 che segue.

L'elezione di tutti i membri del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea degli Associati verrà effettuata sulla base di liste che dovranno contenere anche il nominativo del candidato Presidente.

Le liste potranno essere presentate da almeno 20 (venti) Associati in regola con il pagamento delle quote associative, ovvero dal Consiglio Direttivo.

Ai fini della valida presentazione, ciascuna lista:

- (1) dovrà essere sottoscritta da coloro che la presentano;
- (2) dovrà contenere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere e l'indicazione del candidato Presidente (e dunque un numero di candidati pari a 7 (sette));
- (3) dovrà fornire indicazione dei nominativi e delle generalità di tutti i candidati alla carica di consigliere;



- (4) dovrà assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi, prevedendo che almeno 2 (due) consiglieri su 7 (sette) siano appartenenti al genere meno rappresentato;
- (5) dovrà essere accompagnata da un documento programmatico contenente gli indirizzi di gestione che la squadra dei candidati con a capo il Presidente al Consiglio Direttivo si propone di perseguire;
- (6) dovrà essere depositata presso la sede dell'Associazione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per le elezioni a mezzo PEC certificata.

La violazione delle formalità di cui ai numeri da (1) a (6) che precedono previste per la presentazione delle liste ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale.

Possono candidarsi alla carica di consigliere tutti gli Associati che risultino iscritti da almeno 3 (tre) mesi e che risultino in regola con il versamento delle quote associative. È consentito candidarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità ed esclusione di tutte le liste in cui figura il nominativo del medesimo candidato.

Ciascun Associato potrà esprimere il proprio voto per una sola lista. Le schede contenenti contrassegni su più liste saranno ritenute nulle. Ogni votante, contrassegnando solo il nominativo del candidato Presidente della lista, automaticamente assegna una preferenza a tutti i nominativi ivi elencati.

Risulteranno eletti alla carica di membri del Consiglio Direttivo tutti i componenti della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora 2 (due) o più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti verrà assegnata preferenza alla lista depositata per prima presso la sede dell'Associazione.

Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo provvede l'Assemblea degli Associati con le maggioranze previste ai sensi dell'Articolo 11.

Le medesime regole previste per l'elezione del Consiglio Direttivo si intendono applicabili, con i dovuti adattamenti del caso, anche per elezione dei membri del Collegio dei Revisori, restando inteso che in tal caso sarà preclusa al Consiglio Direttivo la facoltà di presentare una propria lista di candidati.

ARTICOLO 13 – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di Legge e di Statuto. Egli rappresenta in giudizio l'Associazione in ogni ordine e grado di giurisdizione, anche di natura arbitrale.

Il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e partecipa alle votazioni. In caso di assenza, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica per il medesimo periodo di carica del Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Il suo mandato è rinnovabile senza limitazioni di tempo.

In caso di impedimento del Presidente, tutte le funzioni sopra indicate sono svolte dal Vice Presidente.

Il Segretario ha il compito di collaborare con il Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati.



Al Tesoriere sono demandati i compiti relativi alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

ARTICOLO 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da 7 (sette) membri (compreso il Presidente) e resta in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza limitazioni.

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Esso dirige l'attività dell'Associazione al fine di garantire l'attuazione dello scopo associativo e gestisce il suo Fondo Comune. Inoltre, il Consiglio Direttivo delibera annualmente in ordine all'ammontare delle quote associative annuali, promuove e delibera la costituzione o la cessazione di Sezioni Territoriali, istituisce commissioni, operative e di studio, stabilendone le funzioni e ne nomina i commissari, conferendo loro incarichi speciali e attribuendo i relativi poteri.

La carica di consigliere si intende prestata a titolo gratuito, salvo diversa delibera dell'Assemblea degli Associati.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri integreranno il Consiglio Direttivo per cooptazione. I membri cooptati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato riferibile al Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, tutto il consiglio decadrà e i membri rimasti in carica dovranno convocare senza ritardo l'Assemblea degli Associati per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, fermo restando il potere del Consiglio Direttivo di compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo, nel caso in cui vengano individuate tra non Associati, persone con particolari competenze che possano apportare benefici all'Associazione, può procedere alla loro nomina quali membri del Comitato Scientifico e del Collegio dei Probiviri.

Qualora lo ritenga necessario, il Consiglio Direttivo può adottare dei regolamenti relativi all'organizzazione e alla gestione dell'Associazione, di singoli settori dell'attività e di tutte le iniziative da essa promosse. Tale regolamento, alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati sin dalla sua adozione, sarà ratificato dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì distribuire incarichi di responsabilità per la gestione ordinaria di settori di attività o di iniziative fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei suoi membri e comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea degli Associati.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai consiglieri a mezzo posta elettronica (mail) o certificata (pec) da trasmettersi a ciascun consigliere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nonché mediante qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Nei casi di comprovata urgenza il termine è ridotto a 3 (tre) giorni.

L'avviso di convocazione deve fornire indicazione (i) del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, (ii) dell'ordine del giorno e (iii) del giorno, del luogo e dell'ora dell'eventuale riunione seconda



Salvo che per le controversie aventi ad oggetto il mancato versamento delle quote associative, in caso di infrazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli Organi Istituzionali dell'Associazione, ciascun interessato dovrà sottoporre la relativa questione alla competenza del Collegio dei Proviviri ai fini della bonaria composizione della medesima.

Nel caso in cui l'Associato o gli Associati ricorrenti si avvalgano delle facoltà previste ai sensi del successivo Articolo 21 senza prima aver sottoposto la questione al Collegio dei Proviviri, essi saranno tenuti al pagamento di una penale pari ad Euro 10.000,00 (dieci mila/00).

Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dal Consiglio Direttivo. Possono far parte del Collegio dei Proviviri soggetti di accertata competenza giuridica, anche non iscritti all'Associazione.

Il Collegio dei Proviviri, nella sua prima riunione successiva alla nomina, elegge il Presidente che ne convoca le successive.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, tra cui il Presidente, e assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti.

Il Collegio giudica secondo giustizia nel rispetto della Legge, dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione (qualora adottati), assicurando il diritto di difesa. Le decisioni devono essere motivate.

I componenti del Collegio dei Proviviri non possono ricoprire alcun altro incarico nell'Associazione.

Tutti i componenti il Collegio dei Proviviri possono partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea degli Associati.

Il Collegio dei Proviviri non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi dell'Associazione.

I componenti del Collegio dei Proviviri sono tenuti all'osservanza del segreto istruttorio.

TITOLO IV – SEZIONI TERRITORIALI

ARTICOLO 18 – SEZIONI TERRITORIALI

L'Associazione è articolata in Sezioni Territoriali dislocate sul territorio nazionale con decisione e parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Costituisce requisito per l'istituzione di una Sezione Territoriale la presenza di un numero di associati residenti nella medesima regione pari ad almeno 50 unità.

Ciascuna Sezione Territoriale potrà essere retta da un Delegato nominato dal Consiglio Direttivo al quale, mediante sottoscrizione di apposita procura, potranno essere attribuiti compiti di promozione e rappresentanza dell'Associazione nell'ambito del territorio in cui è localizzata la rispettiva Sezione Territoriale.

Ogni Delegato potrà partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dovrà attenersi alle deliberazioni che saranno assunte dall'Assemblea degli Associati e dal Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento di attività di carattere commerciale è consentito a ciascuna Sezione Territoriale di utilizzare la partita IVA dell'Associazione, previa comunicazione preventiva e consenso del Consiglio



Direttivo, intestando i documenti alla stessa e trasmettendo tutti i documenti per gli adempimenti di versamento e dichiarazione.

Le Sezioni Territoriali potranno essere sciolte con decisione dell'Assemblea degli Associati su proposta e parere favorevole del Consiglio Direttivo all'insorgenza di gravi motivi rilevati e segnalati..

Avverso la decisione che dispone lo scioglimento la Sezione Territoriale può ricorrere entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri.

TITOLO V – GESTIONE ECONOMICA

ARTICOLO 19 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il progetto di bilancio deve essere approvato entro il 31 Marzo di ciascun anno dal Consiglio Direttivo e successivamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli Associati, tra gli Associati medesimi, tra gli Associati e i membri degli Organi Istituzionali, tra uno o più dei membri degli Organi Istituzionali, nonché tra essi e l'Associazione, saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, due dei quali designati dalle parti coinvolte nella lite ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bari. La parte che intende sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando altresì il nominativo del proprio arbitro. Il procedimento arbitrale si svolgerà presso la sede dell'Associazione, ovvero presso altro luogo comunicato dal collegio arbitrale con previo consenso delle parti coinvolte. Il collegio arbitrale giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi tale arbitrato considerarsi ad ogni effetto come irrituale.


ARTICOLO 21 – SCIoglIMENTO


Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli Associati con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Il Consiglio Direttivo, qualora vengano a mancare i valori fondamentali che hanno dato origine all'Associazione, può proporre all'Assemblea degli Associati lo scioglimento dell'Associazione. La delibera di scioglimento prevederà anche la destinazione e l'impiego del Fondo Comune dell'Associazione. Il Fondo Comune dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 22 – NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea degli Associati in data 14 maggio 2025.

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO
